S E N T E N Z A N . 1 9 7 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74510

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in via Circumvallazione n° 24 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* dell'ufficio VII della direzione centrale per i Servizi di ragioneria del dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché domiciliato a Roma in via del Castro Pretorio n° 5 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 24 ottobre 2024

(omissis) dipendente della Polizia di Stato con qualifica di ispettore superiore il quale era stato dispensato dal servizio l'11 novembre 2018 per inabilità, ha evidenziato che l'11 gennaio 2019 aveva presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio riguardo a due patologie: denominate l'una "esiti [di] pregresso infarto del miocardio trattato con angioplastica complicata da tachicardia"; e l'altra "esiti [di] pregressa frattura bimalleolare [della] caviglia dx". Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che, con parere del 23 ottobre 2019, il Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato) aveva negato che fosse dipesa da causa di servizio l'infermità cardiaca: la quale, con verbale del 14 ottobre 2020, era stata poi ascritta in terza categoria dalla Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO); e che, infine, analogo diniego di dipendenza causale era venuto dall'INPS.

Perciò, sottolineando la valenza usurante e stressante del servizio svolto sin da quando si era arruolato nella Polizia di Stato, a poco più di vent'anni di età, ed altresì facendo leva su una relazione peritale medica di parte, nonché dolendosi della carenza di istruttoria e di motivazione del parere negativo del Comitato, l'(omissis)ha domandato il riconoscimento della predetta dipendenza causale e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata, in terza categoria, sin dalla data dell'istanza.

2. Con comparsa depositata il 4 marzo 2025 si è costituito l'INPS, evidenziando che la patologia alla caviglia destra era stata ascritta in tabella B e che, riguardo ad essa, era stata liquidata all'(omissis)un'indennità *una tantum*; nonché resistendo nel resto alla pretesa attorea e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale di eventuali crediti pensionistici e la loro compensazione con l'indennità *una tantum* erogata all'(omissis)stesso.

3. Con comparsa depositata il 13 marzo 2025 si è costituito anche il Ministero dell'Interno, evidenziando che la patologia cardiaca era insorta già nel

1994, cioè allorquando l'(omissis)aveva presentato istanza per chiederne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, quindi, a distanza di appena nove anni dall'assunzione dell'odierno ricorrente alle dipendenze della Polizia di Stato. Perciò, sottolineando come dalla metà del 1996 in poi l'(omissis)fosse stato adibito esclusivamente a servizi interni, ossia fosse stato escluso da servizi operativi esterni, il Ministero ha resistito alla domanda attorea.

4. All'udienza del 18 marzo 2025 è stato assegnato termine all'(omissis)per produrre le cartelle cliniche riguardanti i suoi due ricoveri presso nosocomi partenopei, tra il 1994 e il 1995, in conseguenza della patologia cardiaca; e al Ministero per versare in atti il foglio matricolare dell'(omissis)stesso. Quindi tali incombenti sono stati assolti, rispettivamente, il 15 aprile 2025 dal Ministero ed il 5 del mese successivo dall'odierno ricorrente.

Poi, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, è stata demandata al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se fosse dipesa da causa di servizio la patologia cardiaca da cui era affetto (omissis). La conseguente relazione preliminare è stata versata in atti l'8 ottobre 2025; e, dopo una rimodulazione degli ulteriori termini contemplati dal comma 5 dell'art. 97 c.g.c., con nota del 15 dicembre di quello stesso anno il CML ha confermato quella relazione in assenza di osservazioni critiche delle parti.

Infine all'udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dall'(omissis)e dall'INPS ed è stata trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente va rilevato come dal ricorso non si evinca limpidamente se l'(omissis)avanzi qualche pretesa anche in riferimento alla patologia

ortopedica. Tuttavia, ove si consideri che riguardo a quest'ultima gli è stata erogata nel 2020 un'indennità *una tantum*, dapprima nella misura di un'annualità e poi di un'ulteriore annualità secondo quanto documentato dall'(omissis)stesso (allegati 2 e 1 al ricorso), appare ovvio come le argomentazioni addotte nel libello introduttivo si attaglino esclusivamente ad un'infermità, quale appunto quella cardiaca, di cui era stata negata *tout court* la dipendenza da causa di servizio. Mentre, riguardo alla patologia alla caviglia, andava semmai contestata la classifica ascrittale dalla CMO.

6. Così circoscritto il *thema decidendum* all'accertamento riguardante la dipendenza causale della patologia cardiaca, quest'ultima risulta essersi manifestata nell'ottobre 1994: allorquando, secondo quanto desumibile a pagina 6 della cartella clinica concernente il ricovero ospedaliero avvenuto il 24 di quel mese, versata in atti dall'(omissis)in esecuzione dell'ordinanza emessa all'udienza del 18 marzo 2025, egli "in pieno benessere ha avuto [una] improvvisa perdita di conoscenza …", venendo "… perciò … ricoverato alla Rianimazione (per arresto cardiorespiratorio) …", con successiva diagnosi di cardiomiopatia dilatativa (pag. 71 di quella medesima cartella).

Peraltro, a pagina 3 della cartella riguardante il ricovero dell'anno successivo, anch'essa frutto della già ricordata ordinanza istruttoria, è indicato quale fattore di rischio il tabagismo, con un consumo riferito in "… 2 – 3 pacchetti al dì".

7. Rispetto a tale patologia cardiaca il CML ha reputato sussistente una valenza concausale del servizio svolto, alle dipendenze della Polizia di Stato, sino al predetto episodio infartuale verificatosi nel 1994. E riguardo a tali conclusioni, quali cristallizzate nella relazione preliminare, non vi sono state osservazioni delle parti: quantunque almeno il Ministero avesse designato un proprio consulente tecnico di parte il 22 luglio 2025, oltretutto notiziandone pure questa Sezione.

8. Orbene, posto che quella reputata sussistente dal CML è una valenza

meramente concausale, cioè non costituente l'esclusivo fattore eziologico della patologia cardiaca, quella valenza non appare inequivocabilmente contraddetta dal pur pregresso rilevante tabagismo dell'Amato: anche perché, proprio in ragione della sua giovane età anagrafica all'epoca dell'episodio infartuale, cioè trentun anni, verosimilmente quel tabagismo non si è protratto così a lungo nel tempo, a differenza del caso in cui la patologia cardiaca si fosse conclamata dieci o vent'anni dopo.

Per il resto la relazione del consulente tecnico d'ufficio appare congruamente ed esaustivamente motivata: giustificandosi, quindi, la declaratoria di dipendenza da causa di servizio riguardo alla patologia "esiti stabilizzati di pregresso infarto anteriore del miocardio trattato con angioplastica percutanea".

Infine, pur in assenza di uno specifico quesito demandatogli a tal proposito, per tale infermità il CML ha confermato la classifica in terza categoria, già attribuitale dalla CMO con il verbale del 31 ottobre 2018 (all. 10 al ricorso).

9. In virtù di tale riconosciuta dipendenza causale ed alla luce dell'istanza presentata all'INPS l'11 gennaio 2019, versata in atti dall'INPS stesso, sussiste il diritto dell'(omissis)a vedersi attribuita la pensione privilegiata, in terza categoria, con decorrenza dalla data del 12 novembre 2018 nella quale il Ministero ha documentato (allegato 9 alla comparsa) che lui era stato dispensato dal servizio, per inabilità fisica.

Quale ulteriore conseguenza l'INPS ed il Ministero stesso vanno condannati, in via solidale, a pagare all'(omissis)i ratei della pensione privilegiata via via maturati da quella medesima data del 12 novembre 2018 testé indicata, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo.

10. Infine la soccombenza dell'INPS e del Ministero trae con sé la loro condanna, pure in via solidale, a pagare all'(omissis)le spese di lite: le quali, alla luce

della rilevante valenza del diritto riconosciutogli, vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA. Altresì di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Enrico Tedeschi, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

Parimenti vanno addossate in via solidale agli odierni resistenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74510, proposto da Giuseppe (OMISSIS)contro l'INPS ed il Ministero dell'Interno:

1) dichiara il diritto di Giuseppe (omissis)all'attribuzione della pensione privilegiata in terza categoria, per l'infermità "esiti stabilizzati di pregresso infarto anteriore del miocardio trattato con angioplastica percutanea", dal 12 novembre 2018;
2) condanna in via solidale l'INPS ed il Ministero dell'Interno a pagare all'(omissis)i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 1 via via maturati a decorrere dal 12 novembre 2018 in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) condanna in via solidale l'INPS ed il Ministero dell'Interno a pagare all'(omissis)le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
4) distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Enrico Tedeschi, dichiaratosi antistatario;
5) pone in via solidale a carico dell'INPS e del Ministero dell'Interno le spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento;

6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.08.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli